

(N. 783)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1954

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni, diversi fattori di natura economica e sociale hanno determinato, per l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), una difficile situazione finanziaria, sì da rendere necessari interventi dello Stato con la concessione di notevoli sovvenzioni straordinarie, ad integrazione degli stanziamenti annualmente previsti in bilancio a favore dell'Ente.

Si rileva, infatti, dalle passate gestioni che i normali stanziamenti di bilancio per le sovvenzioni all'O.N.M.I. sono sempre risultati insufficienti in relazione alla complessità dei servizi che l'Ente è chiamato a svolgere, tanto

che nei due esercizi 1950-51 e 1951-52 si rese necessaria l'emanazione di provvedimenti per la concessione all'anzidetta Opera nazionale di sovvenzioni straordinarie rispettivamente di 300 milioni e di un miliardo di lire (di fronte allo stanziamento annuale di 6 miliardi), per mettere l'Ente in condizione di non interrompere o, quanto meno, di non rallentare la propria attività assistenziale.

Le cause della cennata crisi finanziaria dell'O.N.M.I. vanno attribuite, tra l'altro, all'aumentato costo dei servizi, al costante sviluppo dell'attività assistenziale dell'Ente e al mancato adeguamento monetario nel settore in cui l'Ente medesimo opera.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È da notare infatti che nel corso dell'esercizio 1952-53, il numero delle istituzioni assistenziali dipendenti dall'O.N.M.I. è salito da 7.492 a 8.947; sono cioè entrati

in funzione, nel suddetto periodo, 1.455 istituti di nuova creazione, distribuiti secondo il seguente prospetto dimostrativo:

Casa della madre e del bambino	da n. 254	a n. 265	n. 11
Consultori materni, pediatrici, dermosifilopatici distaccati	» » 6.415	» » 7.338	» 923
Asili nido distaccati	» » 56	» » 320	» 264
Refettori materni	» » 767	» » 1.024	» 257
Totale	da n. 7.492	a n. 8.947	n. 1.455

Siffatto incremento di attività rese insufficiente anche lo stanziamento normale di bilancio per l'esercizio 1952-53, che pure era stato elevato da sei ad otto miliardi.

Infine, non trascurabile peso sulla situazione deficitaria dell'O.N.M.I. ha avuto l'aumento di spesa per l'assistenza degli illegittimi, determinato, tra l'altro, dalla necessità di adeguare le antiche tariffe unitarie dei sussidi e delle rette all'attuale livello monetario.

Allo scopo di adeguare le assegnazioni in favore delle Federazioni provinciali dipendenti dall'O.N.M.I. sia all'aumentato costo dei servizi sia alla spesa occorrente per il funzionamento dei nuovi istituti assistenziali, si è manifestata la necessità, anche per l'esercizio

1952-53, di integrare ulteriormente il relativo stanziamento di bilancio con una sovvenzione straordinaria.

Attesi i cennati motivi ed in considerazione della sempre maggiore importanza assunta dall'O.N.M.I. nel campo sociale, è stato pertanto predisposto il presente disegno di legge inteso appunto a sanare la cennata situazione deficitaria dell'O.N.M.I. con la concessione di una sovvenzione straordinaria di un miliardo di lire, alla cui copertura si provvede con una quota parte delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54, in corso di approvazione al Parlamento. (*Atto Senato, n. 605*).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di lire 1.000.000.000 (un miliardo).

Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle disponibilità

nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.